

BVGer C-159/2013 vom 28. Januar 2015

Bundesverwaltungsgericht, 2015-01-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-159_2013

FR: TAF C-159/2013 du 28 janvier 2015

IT: TAF C-159/2013 del 28 gennaio 2015

Regeste

Diritto alla rendita

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.

E. 1.3

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 1.4

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile nella misura in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata (di non entrata nel merito della seconda domanda di rendita d'invalidità svizzera). La causa verte, in effetti, sulla questione di sapere se l'UAIE abbia a ragione, o a torto, rifiutato di esaminare nel merito la domanda di rendita d'invalidità presentata dal ricorrente. Per contro, non compete a questo Tribunale di statuire anche sul merito della domanda di rendita. Nella misura in cui è chiesto più o altro che la semplice entrata nel merito - nel caso concreto la riforma della decisione, dopo l'effettuazione di una visita-medico legale, e la concessione di una rendita d'invalidità svizzera, il ricorso è inammissibile (cfr. sentenze del TF 8C_498/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 1 e 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 1.2; DTF 117 V 121 consid. 1 e 116 V 265 consid. 2a).

E. 2.1

Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).

E. 2.2

L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

E. 2.3

Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

E. 2.4

Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 3.1

Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2). La seconda domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 28 gennaio 2011, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012.

E. 3.2

Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la seconda domanda di rendita il 28 gennaio 2011. Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24

consid. 4.3; cfr. pure DTF 130 V 64 per quanto attiene alle decisioni di non entrata nel merito di una nuova domanda di rendita).

E. 4

Giova peraltro rilevare che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera comunque per più di 3 anni (cfr. estratto del conto individuale [doc. 91]) e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione riferita alle norme entrate in vigore il 1° gennaio 2012.

E. 5

Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di nuova domanda di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima domanda, la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI [RS 831.201]). Per valutare questo aspetto occorre confrontare la situazione al momento della nuova decisione (in concreto al 26 novembre 2012) con quella esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato (nel caso concreto il 18 settembre 2009) che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e determinazione del grado d'invalidità (DTF 130 V 108 e 130 V 71 consid. 3.2.3). La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv. 3 OAI non è la verosimiglianza preponderante altrimenti valida nel diritto delle assicurazioni sociali. Il grado della prova dell'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, fermo restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame successivo (cfr. sentenza del TF 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione comincerà con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non dovesse essere il caso, potrà di principio liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata nel merito. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l'amministrazione dispone di un certo potere d'apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (cfr. sentenza del TF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011 consid. 2.1 e 2.2 nonché relativi riferimenti). Peraltro, allorquando l'autorità inferiore è entrata nel merito di una domanda di rendita il giudice non ha da esaminare la legittimità di siffatta entrata nel merito (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 109 V 108 consid. 2b).

E. 6

Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate

deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione - ad esempio quale perizia o rapporto - ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).

E. 7.1

Questo Tribunale rileva che il 18 settembre 2009, momento in cui è stata respinta la prima richiesta di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, è stato stabilito, in virtù del rapporto del dott. E. _____, medico dell'UAIE (doc. 46), che il ricorrente soffriva di esiti di impianto di pace-maker per episodi sincopali e sospetto di miocardia. Dai rapporti di perizia dettagliata E 213 dell'8 gennaio 2008 (doc. 7) e del 9 luglio 2009 (doc. 39) rispettivamente dal referto medico-legale del 15 ottobre 2009 (doc. 50), si evince altresì che il ricorrente era pure affetto da ipertensione arteriosa in dislipidemico, artrosi del rachide, ischemia da sforzo alle pareti inferiori ed infero laterali medio basali, sincope da ipereflessia del seno carotideo, ipercolesterolemia, spondiloartrosi cervico-lombare con discopatie multiple nonché bronchite cronica.

E. 7.2

Nell'ambito della nuova/seconda domanda di rendita, dalla documentazione medica agli atti, in particolare dal rapporto dell'Unità operativa di radiologia dell'Ospedale di F. _____ di D. _____ del 23 febbraio 2010 (doc. 66), dal referto del dott. S. B. _____ del 28 aprile 2011 (doc. 64), dalla consulenza tecnica d'ufficio del dott. C. _____ del 10 giugno 2010 (recte: 10 giugno 2011 [doc. 76]) e dalla perizia medica particolareggiata E 213 del 30 aprile 2012 (doc. 77), risulta che l'insorgente soffre segnatamente di cardiopatia ischemica classe NYHA II in iperteso portatore di "pace-maker bicamerale, enfisema polmonare, sincope da iporiflessia del seno carotideo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, periartrite scapolo-omerale sinistra (tendinopatia spalla sinistra/tendinosi del sovra spinato sinistro/marcata tenosivite del capo lungo il bicipite), spondiloartrosi del rachide cervicale con discopatie C5-C6, C6-C7, L4-L5 ed L5-S1, lieve I.F. articolare, bronchite cronica enfisematosa".

E. 7.3

Contrariamente alle generiche ed imprecise indicazioni del medico dell'UAIE, dott. G. _____, dell'11 agosto e 4 novembre 2012 (doc. 81 e 89), emerge chiaramente dal referto di consulenza tecnica del dott. C. _____ del 10 giugno 2010 (recte: 10 giugno 2011), consulenza effettuata su incarico del Tribunale di D. _____ (Sezione del lavoro) - che l'insorgente soffre manifestamente di una nuova affezione, la periartrite scapolo-omerale sinistra che, secondo il menzionato consulente, comporta un coefficiente d'invalidità del 10%. Inoltre, sempre in virtù della menzionata consulenza tecnica del 10 giugno 2011, dal referto radiologico del 12 gennaio 2011 risulta un'accentuazione della trama bronco-vasale e un enfisema polmonare diffuso; quest'ultimo comporterebbe un coefficiente d'invalidità del 25% (la cardiopatia ischemica in classe NYHA II comporterebbe, da parte sua, un coefficiente d'invalidità del 50%). Certo, non è sulla base di un sistema di valutazione dell'invalidità estraneo al diritto svizzero che si può determinare il grado d'incapacità lavorativa in una procedura di merito secondo il diritto svizzero. Senonché, nella procedura in esame è sufficiente che il ricorrente renda plausibile che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ossia il peggioramento del suo stato di salute in relazione alla prima procedura conclusasi con decisione negativa del 18 settembre 2009, fermo restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga

poi smentita da un più attento esame successivo (cfr. la menzionata giurisprudenza di cui al considerando 5 del presente giudizio). Il peggioramento dello stato di salute del ricorrente, in relazione a quanto ritenuto nella precedente perizia particolareggiata E 213 del 9 luglio 2009 (doc. 39), è evidenziato anche nel più recente rapporto di perizia particolareggiata E 213 del 30 aprile 2012 (pag. 7 pto 8), valutazione che trova fondamento nella surriferita consulenza tecnica neutra. Nel caso concreto, i menzionati elementi univoci delle menzionate consulenze e perizia particolareggiata E 213 sono pertanto più che sufficienti per giustificare un'entrata nel merito della nuova domanda di rendita presentata dall'insorgente il 28 gennaio 2011, tanto più che per un'entrata nel merito non è necessario dimostrare contemporaneamente all'esistenza di certi elementi in favore di un peggioramento dello stato di salute anche l'esistenza, nel senso della probabilità preponderante, di un peggioramento dello stato di salute avente un'incidenza effettiva sul grado d'invalidità.

E. 7.4

Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il diritto federale (accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti), incorre pertanto nell'annullamento.

E. 8.1

Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4528/2011 del 23 aprile 2013 consid. 9.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.

E. 8.2

Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa entri nel merito della seconda domanda di rendita presentata dal ricorrente il 28 gennaio 2011, proceda al necessario completamento dell'istruttoria di merito ed emani una nuova decisione.

E. 9.1

Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, corrisposto con versamenti del 26 marzo 2013, sarà restituito al ricorrente.

E. 9.2

Ritenuto che il ricorrente è rappresentato in questa sede da un Patronato, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro utile ed effettivo svolto dal rappresentante (cfr., fra le tante, pure le sentenze del TAF C-3142/2014 del 28 agosto 2014 consid. 9.2 e 4493/2012 del 9 gennaio 2013 concernenti delle parti rappresentate da Patronati). L'indennità è posta a carico dell'UAIE.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.